



COMUNE DI AGUGLIANO
PROVINCIA DI ANCONA

**LINEE GUIDA PER IL CORRETTO INSERIMENTO
DEGLI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
A TERRA
NEL TERRITORIO COMUNALE**

Premessa

Con la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata in data 27 settembre 2001, la Comunità Europea ha delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Con tale atto legislativo, si è riconosciuta la priorità, a livello comunitario, della promozione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Sono considerate fonti rinnovabili le fonti rinnovabili non fossili (art. 2): eolica, solare, geotermica, moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La Direttiva si sofferma, tra l'altro, anche sulle procedure amministrative (art.6), imponendo agli Stati membri di valutare l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente in materia di procedure di autorizzazione, allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

Il Parlamento Italiano, con la Legge 1 marzo 2002, n. 39, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001) ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001.

Successivamente, lo Stato Italiano, con l'approvazione del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ha dato attuazione alla citata Direttiva europea. Ai fini di quanto indicato nell'art.12 del predetto D.Lgs N.3 87/2003, l'esercizio unitario della procedura, la responsabilità del procedimento unico di istruttoria, ogni adempimento procedurale e l'adozione del provvedimento finale di autorizzazioni relativi ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stesse connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, è stata individuata come struttura, al Settore Industria ed Energia, Ufficio Industria Energetica, dell'Assessorato allo Sviluppo Economico-Innovazione Tecnologica.

In recepimento della normativa nazionale la Regione Marche con Delibera di Consiglio Regionale n. 175 del 16/02/2005 ha approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale, che contiene gli indirizzi, obiettivi strategici a lungo, medio e breve termine, le indicazioni concrete, gli strumenti disponibili, i riferimenti legislativi e normativi, le opportunità finanziarie, i vincoli, gli obblighi e i diritti per i soggetti economici operatori di settore, per i grandi consumatori di energia e per l'utenza fissa.

La costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici sono altresì subordinati, secondo quanto disposto dall'art. 12 del D.lgs 387/2003 al rilascio di un'AUTORIZZAZIONE UNICA, di competenza della Provincia a seguito della delega di cui all'art. 16 della L.R. 06/2007.

Tuttavia lo sviluppo di tali impianti deve essere inserito nel territorio, nel rispetto della normativa volta alla tutela paesaggistica, del patrimonio agricolo, alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

In considerazione dell'interesse manifestato dagli operatori economici per l'installazione di questi impianti, ed in particolare di quelli fotovoltaici, nell'ambito dell'autonomia regolamentare assegnata ai comuni in materia di

governo del territorio, si è ritenuto di dover puntualizzare le linee per il corretto inserimento nel territorio rurale di detti impianti.

Art. 1 Finalità

Premesso che il comma 7 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 prevede che gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 articolo 14. Conseguentemente il Comune di Agugliano, nel riconoscere l'importanza strategica della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si pone la finalità di favorire l'installazione degli impianti a terra di tipo fotovoltaico, fermo restando quanto riportato all'art.4 e successivi delle presenti linee guida.

Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione

Le presenti linee guida disciplinano il corretto insediamento degli impianti fotovoltaici di cui all'art.1 al fine di accelerare e semplificare l'iter autorizzativo per l'installazione e l'esercizio dei medesimi.

Le stesse non si applicano agli impianti fotovoltaici a terra con potenza <20Kwp, e agli impianti di cui al comma 3 art. 11 del D. Lgs. 115/2008.

Sono fatte salve in ogni caso le norme vigenti in materia di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

Art. 3 Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida si intende per:

- territorio rurale: l'insieme delle aree classificate in base al piano regolatore vigente come:
 - AMBITI NON INSEDIATIVI A STRUTTURA DEFINITA ("T"), parti di territorio in cui si conferma il fondamentale uso ai fini agricoli;
- impianto fotovoltaico a terra: impianto tecnologico ancorato al suolo, costituito dall'insieme di dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dei moduli fotovoltaici ed opere connesse e di collegamento alla rete.

Art. 4 Aree non idonee

1. Non sono ritenute idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, le aree rurali di seguito elencate:

- negli ambiti di tutela integrale del PPAR, come definiti dall'art. 15 delle NTA del PRG - Corsi d'acqua (tavola P1.a);
- Nel 1° e 2° ambito di tutela del centro storico così come definito dall'art. 21 del PRG (TAVOLA P1.b);

Art. 5

Aree idonee

Sono da intendersi idonee tutte le altre aree del territorio non elencate all'articolo 4 e, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino da rilasciare ai sensi degli artt. 9 comma 1) lettera i) e 12 comma 3) lettera j) e comma 4 delle norme tecniche di attuazione del PAI della Regione Marche, le aree individuate dal PAI come a rischio di esondabilità o frana (rischio diverso da R4);

Art. 6

Elementi per il corretto inserimento nel territorio e nel paesaggio

L'installazione degli impianti fotovoltaici deve perseguire il minimo impatto sul territorio, ricorrendo alle migliori tecnologie disponibili, ed assicurare la compatibilità con la continuità delle attività agricole e un basso rapporto tra superficie occupata dalle strutture di supporto e l'area asservita all'intervento.

A tal fine si riportano di seguito gli elementi per il corretto insediamento degli impianti fotovoltaici a terra:

1. La superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi da realizzare secondo le indicazioni dell'ufficio urbanistica.
2. Le eventuali recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica plastificata di colore verde, Le stesse dovranno avere altezza massima di 2,00 metri e non dovranno essere impiantate su cordoli o muretti;
3. La distanza minima dai confini stradali delle opere costituenti l'impianto stesso, comprese le eventuali recinzioni, dalla viabilità limitrofa deve rispettare, secondo la classe della stessa infrastruttura, quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione. In ogni caso, dovrà essere acquisto il parere favorevole dell'Ente gestore della strada, e la distanza minima assoluta non potrà mai essere inferiore a ml.5,00;
4. Deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente. Qualora necessaria la nuova viabilità di accesso prevista deve rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti, in particolare deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;
5. La superficie non occupata dall'impianto e dalla viabilità deve essere mantenuta ad uso agricolo;
6. Non deve essere modificato in maniera sostanziale l'andamento del terreno preesistente;
7. Tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti devono essere, per quanto tecnicamente possibile, interrato o in caso d'impossibilità attestata, adeguatamente mascherate;
8. La struttura portante dei moduli fotovoltaici deve essere del tipo a traliccio con sostegni puntiformi priva di tamponatura e colorata con le

tonalità delle terre. Tale struttura dovrà essere infissa nel terreno senza fondazioni.

9. Il terreno sottostante gli impianti dovrà essere pulito con cadenza almeno annuale, manualmente e senza l'uso di diserbanti e/o essiccanti.

Art. 7

Contributo di compensazione

Il Comune di Aguglino nel riconoscere l'importanza strategica della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, intende promuovere e favorire l'uso di tali sistemi. Tuttavia per gli impianti a terra con potenza superiore a 100Kw, è innegabile la presenza di un impatto sul territorio, sui cui i proponenti la realizzazione dovranno concorrere alla valorizzazione delle aree territoriali interessate, tramite il versamento di un contributo a titolo di compensazione ambientale e di ristoro e riequilibrio territoriale, una tantum **da corrispondere entro 5 gg dalla data di inizio lavori e garantendo tale importo all'atto del rilascio del permesso a costruire tramite presentazione di polizza fidejussoria bancaria/assicurativa/finanziaria della durata di anni 2 (due) dalla data del permesso a costruire in favore del Comune di Agugliano.**

La consegna della suddetta polizza fidejussoria al Comune di Agugliano è condizione essenziale per il rilascio del citato permesso di costruire, la polizza sarà totalmente svincolata solo a seguito dell'avvenuta corresponsione del contributo di compensazione di cui al presente art.7 e dovrà prevedere le seguenti clausole:

- **Rinuncia esplicita al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'art. 1944, comma 2, del codice civile;**
- **Escussione a semplice richiesta dell'Ente beneficiario entro 15 giorni, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, con il solo rilievo dell'inadempimento;**

Per tale motivazione si ritiene di dover escludere dalla disciplina del presente articolo gli impianti realizzati e gestiti da soggetti privati o imprese per autoconsumo (nonché gli impianti posti su edifici), senza alcuna finalità commerciale dell'energia prodotta, relativi ai sistemi:

- solare termico (pannelli solari);
- fotovoltaico (integrati e parzialmente integrati);
- fotovoltaico (non integrati con potenza inferiore a 20 KWp);
- geotermici;

Per gli impianti fotovoltaici non ricompresi nell'elenco di cui sopra, finalizzati alla produzione di energie alternative per la vendita di quest'ultima, identificandosi come nuova attività di produzione di beni e servizi, trova applicazione l'istituto del "contributo di compensazione" per ogni KWp di potenza dichiarata, nella misura unitaria indicata in tabella:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| a) per impianti fino a 1000 KWp | 40 €/KWp |
| b) per impianti oltre i 1000 KWp | 50 €/KWp |

l'impegno da parte dell'Amministrazione Comunale, a rilasciare nel minor tempo possibile i nulla-osta necessari per la posa in opera di linee elettriche, qualora queste transitino su strade di competenza comunale.

Art. 8

Dismissioni dell'impianto e ripristino dei luoghi

Ai sensi dell'art. 12 comma 4, del D. Lgs. 387/2003, il soggetto esercente è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto.

Pertanto alla cessazione delle attività del medesimo, pena la riscossione da parte dell'Ente dell'intera somma garantita con la polizza fideiussoria di cui al successivo articolo 9, il proponente deve:

1. comunicare al Comune entro 30 giorni la data di definitiva cessazione delle attività;
2. inoltrare al Comune, non oltre sei mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e per le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio;
3. ripristinare lo stato dei luoghi all'uso agricolo. La completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire entro l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo, o qualora l'impianto rimanga inattivo per un periodo superiore a 12 mesi.

- comunicare con cadenza annuale lo stato d'esercizio in attività dell'impianto.

Art. 9

Garanzie

A garanzia degli impegni assunti e prima del rilascio o del formarsi dell'atto autorizzativo, l'interessato dovrà costituire presso un istituto di credito o assicurativo un deposito cauzionale o una fidejussione a favore del Comune di Agugliano, da rivalutarsi in base al tasso medio annuo d'inflazione, che resterà vincolato per tutta la durata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

L'importo della cauzione verrà desunto dal computo metrico estimativo dei costi per la rimozione dell'impianto, smaltimento dei materiali di risulta e ripristino dell'area all'uso agricolo da allegare al progetto, che non potrà essere inferiore a 70 €/KWp.

Tale somma potrà essere utilizzata esclusivamente dal Comune di Agugliano per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi in sostituzione del soggetto inadempiente.

La cauzione potrà essere restituita al soggetto interessato previa dichiarazione rilasciata dal Comune garantito che liberi l'istituto di credito o assicurativo da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, ed a seguito di verifica della corretta rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, da accertare a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale (o tecnico abilitato da esso incaricato) con spese a carico dell'interessato.

L'eventuale pagamento delle somme sarà effettuato dall'istituto di credito o assicurativo entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Comune garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art.1944 del C.C. l'istituto non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà dopo semplice avviso al contraente senza bisogno di consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso.

Nella polizza dovrà essere specificatamente riportato e sottoscritto dal contraente quanto previsto agli artt.9 e 13 delle presenti linee guida.

Art. 10
Procedure e competenze

Le procedure e le competenze autorizzative al fine del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, alla modifica, al potenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per il funzionamento degli impianti fotovoltaici, sono regolate dall'art.12 del D. Lgs. 387/2003 e dalle linee guida esaminate favorevolmente dalla Giunta Provinciale nella seduta del 29/09/2009 e da eventuali normative sovraordinate.

Qualora sia necessario un solo provvedimento autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto (*sono esclusi semplici pareri di competenza*), l'istanza di rilascio va inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune che provvede ad avviare il procedimento semplificato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.447/98.

Art. 11
Norme transitorie

Le presenti linee guida disciplinano anche i procedimenti in corso alla data di approvazione delle medesime, fatto salvo gli impianti per i quali è stata rilasciata autorizzazione.

Art. 12
Sanzioni

Ogni difformità al progetto riscontrata che non venga ripristinata o eseguita a seguito di ordinanza, comporterà una sanzione pari al "contributo di miglioria" di cui all'art.7.

In caso d'inadempienza, potrà essere incamerata la polizza di cui all'art.9, con obbligo di ricostituzione della stessa.